




# Documenti



Decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213:  
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003,  
n. 66, in materia di apparato sanzionatorio  
dell’orario di lavoro.” (G.U. n.192 del 17/08/2004)

Proposta CIMO ASMD di disegno di legge su “Assicurazione  
obbligatoria delle ASL per la responsabilità  
civile”. Presentazione ed elaborazione a cura dell’Avv. G.C. Faletti





## Documento n. 1

Riteniamo utile pubblicare il decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro."  
(G.U.n.192 del 17/08/2004)

### Art. 1.

#### Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono sopresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;

d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;

e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;

f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

### «Art. 18-bis.

#### Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c),

dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da

1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4 e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1 e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;

g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono sopresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

*Firmato: CIAMPI, Berlusconi, Buttiglione, Maroni, Mazzella, Frattini, Castelli, Siniscalco, Prestigiacomo.*

Per la miglior comprensione del D.Lgs.213/2004 si riportano le seguenti note all'art.1:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Campo di applicazione). - 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.».

- Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Campo di applicazione). - 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di Polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro.

- Settore ispezione del lavoro, competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.».

- Il testo dell'art. 2109 del codice civile recita:

«Art. 2109 (Periodo di riposo). - Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio], ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.».

- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 11 (Limitazioni al lavoro notturno).

1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e successive modificazioni.».

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro):

«Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;


i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.



4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:  
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;  
b) libero professionista;  
c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro).

- 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.».

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7.».

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 3 (Orario normale di lavoro). - 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.».

- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 5 (Lavoro straordinario). - 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.».

- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 13. (Durata del lavoro notturno). - 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.».

- Il testo dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto, dispone:

«Art. 19 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). - 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate.».

## Documento n. 2

### Proposta CIMO ASMD di disegno di legge su “Assicurazione obbligatoria delle ASL per la responsabilità civile”. Presentazione ed elaborazione a cura dell'Avv. G.C. Faletti

Le cronache quotidiane sono spesso percorse da avvenimenti più o meno riferibili a quel fenomeno noto ai più come malasanità, a quelle situazioni per le quali gli utenti della sanità, pubblica e privata, sono involontari protagonisti di episodi che pongono in risalto disfunzioni o carenze organizzative del servizio di tutela della salute, nonostante che, per altro verso, sia accertato che il livello prestazionale in genere della sanità pubblica raggiunga vette di supremazia europea con vere e proprie punte di eccellenza.

Il rischio professionale ed organizzativo, connesso alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie, è stato, fino ad oggi, gestito, da un lato, più che altro con occasionali interventi di prevenzione e di manutenzione delle strutture e degli impianti, e, dall'altro, con il ricorso a formule assicurative facoltative caratterizzate, sovente, da incompletezza di copertura, da limitatezza di massimali, da incongruità delle garanzie rispetto al vero contenuto di rischio insito in ogni attività della struttura.

Accanto a ciò, il persistere applicativo di disposizioni di legge relative ad un periodo storico datato in cui i dipendenti della sanità pubblica erano classificati tra i dipendenti pubblici, con le connesse responsabilità di carattere amministrativo/contabile, ha reso sempre più evidente la lacerazione tra interesse aziendale ed interesse del singolo operatore fino a raggiungere livelli di vero e proprio conflitto di interesse in occasione dell'attivazione di contenzioso giudiziale per fatti di danno cagionati a terzi. Nonostante che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro degli (ex) pubblici dipendenti della sanità sia ormai un fatto legislativamente e contrattualmente acquisito da oltre un decennio, il contrasto di interessi tra struttura di appartenenza e dipendenti è rimasto inalterato nell'ordinamento e alla sua composizione si sono dedicati, purtroppo con scarso successo, interventi a livello di contrattazione collettiva, apprezzabili negli intenti ma del tutto inefficaci nell'applicazione (peraltro, lasciata alla mera buona volontà dei protagonisti).

La proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento tenta, perciò, di risolvere organicamente la questione dell'assicurazione della responsabilità civile degli enti che erogano prestazioni sanitarie, siano essi pubblici o privati, introducendo l'obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'ente per fatto proprio e dei suoi dipendenti ai danni di terzi o dei dipendenti medesimi, di questi ultimi personalmente, anche per gli aspetti di responsabilità civile connessi all'esplicazione di attività per la quale i dipendenti dirigenti siano titolari di budget di spesa, risolvendo, in termini perentori, il possibile conflitto di interessi tra datori di lavoro e dipendenti così come esso viene abitualmente e con risultati positivi risolto nel rapporto di lavoro privato.

Poiché, però, è dato ricavabile dalla quotidiana esperienza che sia in atto una fuga del comparto assicurativo da tale tipo di rischio, è convinzione dei proponenti che soltanto accompagnando l'obbligatorietà della copertura assicurativa con un'attenta ed altrettanto efficace opera di selezione del rischio e di intervento di prevenzione e di eliminazione delle situazioni potenzialmente lesive (come ricavabili

dalla esperienza professionale diurna) sia possibile far ricredere il comparto assicurativo in ordine alla profittabilità del ramo assicurativo in questione: l'assicurazione dovrebbe, perciò, operare come estrema ratio mentre lo stimolo, anche legislativamente suggerito, consiste nell'attivazione di un servizio di risk management che, in sintonia con l'attività aziendale, sia posto in grado, partendo dall'esistente, di formulare proposte migliorative a livello strutturale, sovrastrutturale, di organizzazione, di procedure tale da limitare grandemente le situazioni di più palmare rischio.

La logica complessiva della proposta di legge va, quindi, individuata nello sforzo di fornire agli enti ed agli operatori della sanità una obbligatoria garanzia di carattere patrimoniale che, da un lato, consenta loro di svolgere le proprie quotidiane attività professionali, di ben nota delicatezza e rischio, sapendo di essere in sintonia con gli interessi aziendali e, dall'altro, fornisca all'utente del servizio sanitario, pubblico e privato, la certezza di poter fruire, nella malaugurata ipotesi che avvenga un fatto generatore di danno, di un'azione giudiziaria da esperire direttamente nei confronti della Impresa di assicurazione dell'ente alla quale è, di norma, connessa la garanzia di solvibilità.

Descritti in termini generali i contenuti della proposta, l'esame dei singoli articoli, limitati a sei per la necessaria esigenza di semplificazione e di affermazione dei principi, demandando alle fonti legislative regionali ed alla contrattazione collettiva la definizione dei contenuti di rispettiva competenza, consente di evidenziare:

all'art. 1, intitolato “Assicurazione obbligatoria RCT-ROO delle Aziende Sanitarie”,


al co. 1, l'affermazione della obbligatorietà per qualunque ente, comunque denominato, pubblico o privato, che opera nella sanità, di dotarsi di copertura assicurativa per il rischio della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti (rct/roo), in quest'ultimo ambito ricompresi tutti coloro che, per ragioni professionali latamente intese, si trovino a frequentare le strutture in esame;

al co. 2, la previsione che spetti alle Regioni di definire, con cadenza biennale, il massimale minimo per le garanzie sopra introdotte che, in prima applicazione, non può essere inferiore a € 10.000.000,00;

al co. 3, la previsione che competeva alle Regioni ed alle Province autonome di definire, in un termine contenuto (180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), le linee guida operative dell'obbligo sopra introdotto;

al co. 4, la previsione che, in ragione dell'importanza attribuita alla obbligatorietà dell'assicurazione rc, essa costituisca condizione per l'accreditamento od il convenzionamento delle strutture private con il SSN e di finanziamento delle attività di istituto per le singole aziende sanitarie del SSN;

al co. 5, infine, l'affermazione del principio che, per effetto della obbligatorietà dell'assicurazione rc, il terzo danneggiato non possa vedersi opporre dall'assicuratore eccezioni basate sul contratto di assicurazione, ad eccezione della sola ipotesi del mancato versamento tempestivo ed integrale del premio assicurativo dovuto dalla



singola contraenza;

all'art. 2, intitolato "Contenuto della garanzia assicurativa", al co. 1, la definizione, ricavata dalla prevalente giurisprudenza anche di legittimità, che il rapporto che si instaura tra l'utente e la struttura sanitaria presso la quale gli richiede l'erogazione della prestazione, ha carattere contrattuale, con tutto ciò che la medesima giurisprudenza ne fa discendere in tema di onere della prova e di prescrizione;

al co. 2, la previsione che la garanzia assicurativa è finalizzata al risarcimento del danno che derivi al terzo da fatto riconducibile ad inadempimento o ad altro fatto di natura colposa riferibile alla responsabilità dell'ente erogatore della prestazione;

al co. 3, l'estensione della operatività della garanzia assicurativa prestata al fatto colposo del dipendente generatore di danno di natura patrimoniale all'ente di appartenenza, allo Stato, all'ente territoriale di riferimento (l'estensione, cioè, della garanzia alla cd. responsabilità amministrativa o contabile dell'ex pubblico dipendente, derivante da fatto colposo del medesimo, senza che occorra individuare graduazioni di colpa);

al co. 4, l'identificazione dei soggetti assicurati come coloro che, a qualunque titolo, prestino attività lavorativa presso l'ente e che, per tale ragione, godano — anche solo in via teorica — della obbligatoria iscrizione al regime assicurativo antinfortunistico gestito da Inail, con la espressa previsione che l'assicurazione esplica i propri effetti anche in favore dei frequentatori (anche ai soli fini di apprendimento) occasionali o non strutturati degli enti assicurati;

al co. 5, la specificazione che i soggetti beneficiari della garanzia rco sono, tra loro e verso l'ente di appartenenza, terzi in modo che possa trovare applicazione a favore dei medesimi la suddetta garanzia anche quando il fatto colposo che li ha danneggiati sia frutto dell'attività di un collega di lavoro;

al co. 6, la obbligatoria estensione della garanzia assicurativa al fatto del singolo operatore, con la espressa esclusione del diritto datoriale e dell'assicuratore di rivalersi ai suoi danni per le somme pagate a titolo risarcitorio, tranne che il fatto sia conseguenza di comportamento doloso;

all'art. 3, intitolato "Esercizio dell'azione",

al co.1, l'introduzione in sede giudiziale dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'ente responsabile del fatto e del suo assicuratore, rendendo in tal modo facoltativa la evocazione in giudizio del soggetto cui è attribuita la materiale condotta generatrice del danno;

al co. 2, la facoltà, concessa al Giudice, di liquidare, in ogni stato e grado del giudizio, somme a titolo di anticipazione sul risarcimento del danno o sull'indennizzo finale, laddove ricorrano, a seguito di sommaria indagine probatoria, entrambi i requisiti dei gravi indizi di responsabilità nei confronti dell'ente e dello stato di bisogno del danneggiato;

all'art. 4, intitolato "Unità di risk management",

al co. 1, la previsione che, all'interno di ciascun ente, sia individuata una unità di risk management, anche con il ricorso a professionalità esterne, alla quale sono affidati i compiti ivi elencati in materia di definizione delle situazioni di rischio conseguenti a vischiosità delle procedure in atto, di individuazione delle situazioni e delle modalità prestazionali potenzialmente rischiose, specie a proposito dell'imperfetta organizzazione del lavoro, con l'indicazione delle idonee soluzioni per il loro superamento, di interlocuzione con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore le volte in cui debba essere attivata la copertura assicurativa obbligatoria, di svolgere attività consulenziale dell'ente e dei soggetti da questo dipendenti in materia assicurativa, di analisi del rischio, di adozione di presidi o procedu-

re per il suo superamento; compiti da svolgersi in contraddittorio con le Organizzazioni Sindacali delle singole categorie professionali interessate e con gli organi di prevenzione interni all'ente, come individuati dalla vigente legislazione in materia; compiti che possono essere integrati dalle Regioni o province autonome, salvo comunque il potere organizzativo dell'ente medesimo;

al co. 2, la previsione che l'unità di risk management sia, all'interno dell'organizzazione aziendale, organo di staff con la Direzione Generale e, per i compiti attribuitigli, svincolata da rapporti di gerarchia, a dimostrazione dell'effettivo potere di incidenza organizzativa attribuito alla unità predetta;

all'art. 5, intitolato "Rinvio alla contrattazione collettiva", al co. 1, l'affermazione della non derogabilità in pejus del contenuto di principio della legge da parte di fonti normative di pari gerarchia;

al co. 2, il rinvio alle suddette fonti per l'adattamento dei principi introdotti dalla legge alle singole realtà settoriali e la loro applicazione anche relativamente ad istituti peculiari quali la libera professione intra moenia, compresa la forma cd. allargata della medesima;

all'art. 6, intitolato "Abrogazioni", al co. 1, la previsione che le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ex impiegati civili dello Stato, di cui al dpr 3/57, applicabili anche al personale del SSN ex dpr 761/79, in materia di esercizio dell'azione di responsabilità erariale per dolo e colpa grave sono abrogate limitatamente alla sola ipotesi della sussistenza di colpa grave;

al co. 2, la previsione di abrogazione generalizzata riguardo ad ogni altra disposizione dell'ordinamento in contrasto con i principi di cui al disegno di legge.

## Questo il testo della proposta di legge CIMO-ASMD

### Art. 1 Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle Aziende Sanitarie

1. È fatto obbligo a ciascuna Azienda Sanitaria del SSN, struttura o ente privato operante in regime autonomo o di convenzione con il SSN, struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa RCT/RCO a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti.

2. Il massimale minimo per le garanzie suddette è fissato dalla Regione con cadenza biennale. In prima applicazione, esso non può essere inferiore a € 10.000.000,00.

3. La Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Linee Guida Regionali (o provinciali) per l'applicazione dell'obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT / RCO per le Aziende, le strutture e gli enti di cui al co. 1

4. La stipula e la vigenza di polizza assicurativa, in coerenza con le Linee Guida di cui al co. 3, è condizione per l'accreditamento o la convenzione di enti o strutture private e per il finanziamento dell'attività di istituto per le Aziende Sanitarie del SSN.

5. L'assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio cui consegue il regime di cui all'art. 1901 c.c.

## Art. 2

### Contenuto della garanzia assicurativa

1. Per effetto del ricorso a prestazioni di natura e contenuto sanitario presso le Aziende, Enti e strutture di cui all'art. 1 co. 1, si instaura tra il soggetto richiedente e l'Azienda, Ente e struttura erogante un rapporto di carattere contrattuale.

2. Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno che, per effetto di inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato al terzo per fatto comunque riconducibile alla responsabilità dell'Azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione.

3. La garanzia assicurativa ricomprende altresì il risarcimento del danno o l'indennizzo che spetta allo Stato, all'Ente territoriale di riferimento, all'Azienda, ente o struttura privata (limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione) per fatto colposo del dipendente che determini un pregiudizio di natura patrimoniale.

4. La garanzia assicurativa ROO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le Aziende, enti e strutture di cui all'art. 1 co. 1 e per i quali sia prevista l'obbligatoria iscrizione all'assicurazione INAIL, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi nella medesima i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento.

5. Ai fini tutti della presente legge, i beneficiari della garanzia ROO sono terzi tra loro e verso il soggetto giuridico di appartenenza.

6. La garanzia assicurativa RCT – RCO è obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale del singolo operatore presso i soggetti di cui all'art. 1 co. 1. A tal fine, è escluso il diritto di rivalersi verso il responsabile da parte dell'assicuratore e delle Aziende, Enti e strutture di appartenenza, tranne che in caso di dolo.

## Art. 3

### Esercizio dell'azione

1. Il soggetto danneggiato esercita l'azione diretta convenendo in giudizio l'Azienda, ente o struttura di cui all'art. 1 co. 1 e l'assicuratore.

2. È ammessa la liquidazione, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, in ogni stato e grado del giudizio, di somme a titolo di anticipazione sul risarcimento del danno o sull'indennizzo, qualora ricorrano i contemporanei presupposti dei gravi indizi di responsabilità e dello stato di bisogno.

## Art. 4

### Unità di risk management

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1 co. 1 individua, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di risk management alla quale com-

pete, quantomeno e salvo integrazioni da definirsi dalla Regione o dalle Province Autonome e salvo il potere organizzatorio delle singole Aziende, (i) di definire, anche in contraddittorio con le OO.SS. della dirigenza e della dipendenza, le situazioni di rischio determinate dalle viscosità delle procedure in atto, indicando le soluzioni da adottarsi per il loro superamento, (ii) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le modalità prestazionali potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottarsi per il loro superamento, (iii) di interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore le volte in cui si verifichi un fatto che importi l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria, (iv) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure di suo superamento a vantaggio dei soggetti di cui all'art. 1 co. 1 e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali.

2. L'unità di risk management è organo di staff della direzione generale. Nello svolgimento dei compiti di cui al co. 1 e di quelli che gli sono attribuiti dalla Regione o dalle Province Autonome con l'atto di cui all'art. 1 co. 3, i suoi componenti sono svincolati da rapporti di gerarchia.

## Art. 5 Rinvio alla contrattazione collettiva

1. I principi di cui alla presente legge non sono derogabili in pejus nell'ambito della contrattazione collettiva, pubblica o privata, relativa alla dirigenza ed al comparto sanitario.

2. Spetta alla contrattazione collettiva nazionale, regionale e locale di adattare i principi suddetti alle singole realtà di settore e di risolvere l'applicazione dei medesimi riguardo a istituti peculiari quali l'esercizio della libera professione intra moenia, anche allargata.

## Art. 6 Abrogazioni

1. Sono abrogate, limitatamente all'obbligo di esercizio dell'azione per responsabilità erariale nel caso di colpa grave, le disposizioni in materia di cui al DPR 10.1.57 n. 3 e ogni altra disposizione in proposito.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i principi di cui alla presente legge.

## NOVITÀ EDITORIALI

*Giovanni Russo*

# IL MEDICO

**Identità e ruoli nella società di oggi**

Volume cartonato

f.to cm. 17x24

264 pagine

e 20,00



**CIC** Edizioni Internazionali



*R. Steffen, H.L. Dupont, A. Wilder-Smith*

# MANUALE DI MEDICINA DEI VIAGGI E SALUTE DEL VIAGGIATORE

Volume brossurato

f.to cm. 10x16

736 pagine

e 35,00



**CIC** Edizioni Internazionali

